REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/70 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1970

relativo ad una gara permanente per il latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la situazione attuale sul mercato del latte scremato in polvere nella Comunità ha portato alla sospensione, mediante il regolamento (CEE) n. 1412/70 della Commissione, del 16 luglio 1970, che abroga i regolamenti (CEE) nn. 1941/68 e 2059/69 relativi alla vendita del latte scremato in polvere di ammasso pubblico (3), della vendita del latte scremato in polvere a prezzo fisso ;

considerando che, al fine di garantire a tutti gli acquirenti parità di accesso e di poter adattare, in qualsiasi momento, il prezzo di vendita alla situazione del mercato, è opportuno vendere, d'ora in poi, il latte scremato in polvere di ammasso pubblico unicamente mediante la procedura di gara ; che, per tale procedura, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1046/70 (5), possono essere ritenute per l'essenziale, fatta eccezione per le disposizioni relative alla trasformazione del latte scremato in polvere ;

considerando che, in seguito all'applicazione degli importi correttivi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1222/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1970/1971 (6), esiste una diversità di livello fra i prezzi di mercato per il latte scremato in polvere in Belgio e in Lussemburgo e quelli negli altri Stati membri ; che tale differenza di prezzo è compensata, in occasione degli scambi con gli altri Stati membri e con i paesi terzi, dagli importi di compensazione, concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del suddetto regolamento ; che, tenuto conto di questo sistema di importi correttivi e di importi di compensazione, è necessario prevedere che, per il latte scremato in polvere messo in gara da parte degli organismi d'intervento belga e lussemburghese, il prezzo minimo di vendita sia il prezzo minimo fissato, maggiorato dell'importo di correzione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita di latte scremato in polvere che è stato acquistato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e entrato all'ammasso prima del 1° gennaio 1970.

Articolo 2

La vendita del latte scremato in polvere si effettua secondo la procedura di gara permanente che viene assicurata da ogni organismo d'intervento per le quantità di latte scremato in polvere di cui trattasi in suo possesso.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento emana un bando di gara che indica in particolare :

a) il luogo del o dei depositi frigoriferi nei quali il latte scremato in polvere è immagazzinato,

b) i quantitativi messi in vendita che si trovano in ogni deposito,

c) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 8 giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte. L'organismo d'intervento può inoltre procedere al altre pubblicazioni.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 17. 7. 1970, pag. 30.
(4) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.
(5) GU n. L 121 del 4. 6. 1970, pag. 10.
(6) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 27.

particolari. Ogni gara particolare concerne il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Per quanto riguarda la prima aggiudicazione particolare, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 dell'8 settembre 1970.

Per quanto riguarda le successive gare particolari, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 di ogni secondo e quarto martedì del mese.

Qualora il martedì fosse un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Articolo 5

1. A richiesta degli interessati, l'organismo d'intervento fornisce ogni informazione relativa ai quantitativi ancora disponibili di latte scremato in polvere e ai depositi nei quali essi sono immagazzinati.

2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie al fine di permettere agli interessati di esaminare, prima dell'offerta, dei campioni prelevati dal latte in polvere messo in vendita.

Articolo 6

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando personalmente l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro dichiarazione di ricevuta, ovvero inviandola allo stesso organismo mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere indicati :

a) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente,

b) la quantità richiesta,

c) il prezzo offerto per tonnellata, imposte interne esclulse, partenza magazzino frigorifero di giacenza, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara,

d) il magazzino frigorifero in cui si trova il latte scremato in polvere.

Un'offerta concernente vari magazzini è considerata corrispondente a tante offerte quanti sono i magazzini.

3. Un'offerta è valida solo se si riferisce a un quantitativo di almeno 60 tonnellate.

Tuttavia, qualora la quantità disponibile in un magazzino sia inferiore a 60 tonnellate, la quantità disponibile costituisce la quantità minima per l'offerta.

4. L'offerta è valida solo se è accompagnata :

a) da una dichiarazione dell'offerente, con la quale lo stesso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche del latte scremato in polvere eventualmente venduto,

b) da un documento comprovante la costituzione da parte dell'offerente di una cauzione di gara per la gara particolare di cui trattasi, prima dello scadere del termine per la presentazione dell'offerta.

5. In un'offerta può essere indicato che deve essere considerata presentata solo se l'attribuzione della gara si riferisce a tutta la quantità che figura nell'offerta.

6. In un'offerta può essere indicato che può essere considerata presentata solo se l'attribuzione della gara si riferisce alla quantità individualizzata nell'offerta.

Articolo 7

1. La cauzione d'asta ammonta a 2 unità di conto per tonnellata.

2. È costituita, a scelta dello Stato membro, o sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento, o sotto forma di garanzia conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro in questione.

Articolo 8

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato un prezzo minimo di vendita o di decide di non procedere alla gara.

2. Gli organismi d'intervento belga e lussemburghese applicano durante la campagna lattiera 1970/1971 un prezzo minimo di vendita superiore di 27,50 unità di conto per tonnellata al prezzo minimo fissato.

Articolo 9

1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare di cui trattasi e per l'organismo d'intervento in causa.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, l'aggiudicatario è colui che offre il prezzo più elevato.

Se la quantità disponibile nel magazzino in questione non è esaurita dalla suddetta offerta, la gara è assegnata per il quantitativo rimanente agli altri offerenti in funzione del prezzo offerto, partendo da quello più elevato.

3. Qualora venga presa in considerazione un'offerta, per il magazzino in questione, che superi la quantità di latte scremato ancora disponibile, l'offe-

rente viene dichiarato aggiudicatario solo per tale quantità.

4. Qualora con l'accettazione delle offerte indicanti gli stessi prezzi venga superata la quantità ancora disponibile, si procede all'attribuzione della gara mediante sorteggio.

5. I diritti e gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalla partecipazione alla gara non sono cedibili.

Articolo 10

1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento in merito al risultato della sua partecipazione alla gara particolare.

2. L'aggiudicatario deve versare all'organismo d'intervento, prima di prendere in carico la merce come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, per ogni quantitativo che desidera ritirare, l'importo corrispondente all'offerta.

Articolo 11

1. Allorché il versamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è stato effettuato, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) il quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha pagato il prezzo d'acquisto,

b) il magazzino frigorifero di giacenza,

c) la data limite per il ritiro del latte scremato in polvere.

2. L'aggiudicatario prende in consegna la totalità del latte scremato in polvere che gli è stato attribuito entro un termine di 20 giorni dopo il ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Tale presa in consegna può essere frazionata.

3. Qualora l'aggiudicatario non avesse preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine di cui al paragrafo 2, salvo casi di forza maggiore, la vendita è annullata per i quantitativi restanti.

Articolo 12

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per i quantitativi

a) per il quale l'offerente

— non ha ritirato l'offerta prima della decisione d'attribuzione della gara

e

— ha versato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, l'importo corrispondente all'offerta e effettuato la presa in consegna di cui all'articolo 11, paragrafo 2, entro i termini prescritti

o

b) per i quali non è stato dato seguito all'offerta.

2. La cauzione è svincolata immediatamente.

Articolo 13

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure che ritiene necessarie in base alla circostanza addotta.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI